

Limitazioni legali del diritto reale di proprietà (rapporti di vicinato) - azione giudiziaria per il rispetto delle distanze violate – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1665 del 05/07/1967

Litisconsorzio e integrazione del contraddittorio - comproprietari del fondo vicino - litisconsorzio necessario - inscindibilità della causa in fase di gravame.

La domanda di condanna all'adempimento di un Obbligo positivo inerente a rapporti di vicinato (nella specie, l'Obbligo relativo all'abbattimento di piante tenute a distanza non legale), va proposta nei confronti di tutti i comproprietari del fondo vicino, essendo destinata ad incidere su situazioni comuni ai medesimi. La causa instaurata nei confronti degli stessi litisconsorti necessari è inscindibile, con la conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio in Sede di impugnazione, ove la sentenza ad essi favorevole sia stata impugnata soltanto nei confronti di alcuno dei comproprietari stessi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1665 del 05/07/1967